Sent. n. 7/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9055/M del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Letizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Caserta (81100-CE), alla via Roma n. 143 (p.e.c. stefanoletizia@pec.it), contro l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS e il Ministero della Difesa, avverso il silenzio serbato dall'INPS sulla domanda di pensione nr. 2112921400081 presentata in data 24 marzo 2022, ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'art. 1841, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Angela Micele, l'avv. Stefano Letizia, per il ricorrente; nessuno è presente per l'INPS e per il Ministero della Difesa.

visti tutti gli atti e i documenti di causa;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 29/1/2024, il sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti esponendo:

- che era stato un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente dal 15 ottobre 1998 al 23 maggio 2023 e, nell'ultimo quinquennio di servizio, era stato collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell'art. 884, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 66/2010 per lunghi periodi, fino a raggiungere, in data 7 marzo 2022, il periodo massimo di aspettativa fruibile ai sensi dell'art. 912 del predetto Decreto legislativo;

- che, essendo stato, a decorrere dall'8 marzo 2022, collocato in congedo, nella categoria della riserva, in data 24 marzo 2022 formulava all'INPS domanda di pensione (n. 2112921400081), «…*avendo cura di annotare nella stessa i motivi del congedo e la correlata prestazione previdenziale di cui chiedeva l'erogazione, ovvero: "CONGEDATO EX ART. 929 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. N. 66/2010 E PERTANTO SI CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DI CUI ALL'ART. 1841, COMMA 1, D.LGS. NR. 66/2010 E, QUINDI, EX ART. 52, COMMA 1, D.P.R. NR. 1092/1973. INSERITA DOMANDA DI PENSIONE PER INABILITA' IN QUANTO IL SISTEMA BLOCCA L'INVIO DELLA DOMANDA DI PENSIONE PER VECCHIAIA PER MANCANZA DEL REQUISITO DI ETA' (<50 ANNI), CHE NON SI APPLICA NEL MIO CASO*"»;

- che, quando era in attesa di ricevere il decreto di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, in data 20 aprile 2022 veniva sottoposto a visita medico legale innanzi alla Prima Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.), istituita in Roma presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale, che lo giudicava idoneo al SMI a far data dall'8 marzo 2022;

- che il Comandante del 10° Reparto Infrastrutture disponeva che l'Ufficiale rientrasse in servizio con atto dispositivo nr. 6/2022 del 2 maggio 2022, successivamente annullato con sentenza n. 2316/2023 del TAR della Campania, cosicché, con decreto dirigenziale n. 2349 del 16 maggio 2023 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, si disponeva la sua cessazione dal servizio permanente per infermità con decorrenza giuridica dall'8 marzo 2022 e collocamento nella categoria della riserva ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 66/2010;

- che la Direzione Generale per il Personale Militare qualificava il periodo di servizio dall'8 marzo 2022 (data di decorrenza giuridica del congedo e collocamento in riserva) al 23 maggio 2023 (data effettiva del congedo) come "servizio di fatto";

- che, visto il silenzio serbato dall'INPS sulla propria domanda di pensione, in data 24 ottobre 2023 diffidava l'INPS e, per quanto di competenza, il Centro Nazionale Amministrativo Esercito, «*…a: 1) emettere e notificare la determina di conferimento della pensione ordinari di vecchia, ossia, più dettagliatamente, la pensione classificata nr. 213, categoria VOCTPS, con decorrenza giuridica dal 24 maggio 2023 e decorrenza economica dal 24 agosto 2023; 2) liquidare e pagare il trattamento di fine servizio (TFS) entro il termine breve di 105 giorni dalla cessazione dal servizio e, atteso il ritardo, maggiorato di interessi e rivalutazioni fino all'effettivo integrale saldo, da calcolarsi secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la sentenza nr. 10/2002/QM pronunciata nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2002 e depositata in data 18 ottobre 2002; **con l'avvertimento che: 1)** in difetto ed elasso vanamente il termine perentorio di trenta giorni, senza nessun altro avviso, avrebbe adito la*

competente Autorità giudiziaria per ivi sentire tutelati gli interessi e i diritti dell'istante; 2) la stessa diffida produceva gli effetti: ex art. 2943, co. 4, cod. civ., come interruttivo della prescrizione; ex art. 1219, co. 1, cod. civ., come formale atto di costituzione in mora; nonché, ex art. 443 cod. proc. civ., ovvero ***"ex art. 153, co. 1, lett. b), cod. gius. cont., quale condizione di procedibilità della intimata azione giudiziaria****"*»;

- che detta diffida riceveva riscontro positivo dall'INPS solo relativamente al pagamento del TFS, mentre nessun riscontro veniva offerto in ordine al richiesto trattamento di quiescenza.

Tanto premesso, considerando che, alla data del congedo dal servizio permanente effettivo per infermità (23 maggio 2023), il ricorrente aveva prestato servizio effettivo per 24 anni, 7 mesi e 9 giorni, e servizio utile per 28 anni, 5 mesi e 23 giorni (e, quindi, vantava una anzianità di servizio superiore a quella richiesta dall'art. 52, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092), allo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 1841 del D.Lgs. n. 66/2010, avrebbe dovuto essere riconosciuto e attribuito il trattamento di quiescenza ordinario con decorrenza giuridica dal 24 maggio 2023.

Nell'atto introduttivo si concludeva, pertanto, chiedendo che in favore del sig. XXX si riconoscesse il predetto diritto, con condanna dell'INPS alla corresponsione degli arretrati, incrementati di rivalutazione e interessi nei limiti del cumulo parziale, e condanna del predetto Istituto, in solido con il Ministero della Difesa, al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio nella misura prevista dal D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., con distrazione in favore del difensore antistatario.

Con decreto reso all'esito della camera di consiglio del 10/6/2024 si fissava, ai

sensi dell'art. 155, comma 8, del c.g.c., una nuova udienza con termine perentorio per la rinnovazione delle notificazioni del ricorso introduttivo e del predetto provvedimento presso la sede INPS di Matera, nella cui circoscrizione risiede il ricorrente, altresì fissando termine allo stesso Istituto e al Ministero della difesa per la trasmissione del fascicolo amministrativo.

Effettuata detta notificazione, l'INPS, con memoria difensiva depositata il 28/10/2024, nell'impugnare e contestare quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva che fossero dichiarate inammissibili, o rigettate, le domande introduttive del giudizio. Nel predetto atto si riteneva, con riferimento alla domanda di pensione presentata in data 24 marzo 2022, che il ricorrente avesse erroneamente utilizzato il modello di domanda previsto per le pensioni di privilegio, considerando il richiamo ivi effettuato nelle note, all'art. 1841, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010 (e, quindi, ex art. 52, comma 1, DPR n. 1092/1973), e che «…***nell'apposito campo del modello di domanda non veniva indicata alcuna patologia in relazione alla quale si richiedesse l'accertamento della dipendenza da causa di servizio o per la quale la dipendenza fosse già stata riconosciuta***». L'INPS rinviava, poi, all'allegata nota della Direzione Centrale Pensioni dell'INPS «**…*nella quale è stato specificato che, ai fini della concessione della pensione di infermità ordinaria nei casi di cessazione per superamento del periodo massimo di aspettativa usufruibile nel quinquennio, il provvedimento di collocamento in congedo deve essere supportato da un parere della Commissione Medico Ospedaliera che ne attesti la inidoneità temporanea al servizio militare fino alla data del collocamento in congedo, certificando che a tale data il militare si trovi in stato di malattia o convalescenza ovvero non è guarito o non ha ancora recuperato l'efficienza psico-fisica per l'espletamento***

dell'incarico ricoperto»: orbene, nella fattispecie, «…***in data 20 aprile 2022 è intervenuta pronuncia della Commissione Medico Ospedaliera la quale ha statuito che alla data del congedo (8 marzo 2022), il ricorrente aveva riacquistato l'idoneità al servizio militare incondizionato***» e, pertanto, «… ***la pensione non poteva e non può essere liquidata»***, mentre ***«Non vi sono … dubbi circa il fatto che il ricorrente abbia maturato il requisito minimo contributivo previsto per la concessione della pensione di infermità ordinaria (15 anni di cui almeno 12 di servizio effettivo)***».

Con memoria del 31 ottobre 2024, il difensore di parte ricorrente, nel contestare quanto eccepito dall'Ente previdenziale e ribadire le richieste formulate nell'atto introduttivo, evidenziava tra l'altro:

- che il collocamento del ricorrente in congedo nella categoria della riserva era avvenuto ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i., ipotesi con riferimento alla quale «…*la giurisprudenza ha precisato che "****il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico al compimento del periodo massimo di aspettativa, sicché l'Amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute del militare, atteso che la cessazione dal servizio costituisce un effetto diretto, previsto automaticamente dalla legge, derivante dal compimento del periodo massimo di aspettativa per ragioni di salute****" (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, nr. 6030; idem, 18 gennaio 2011, nr. 354; idem, 22 ottobre 2010, nr. 7621; Corte dei Conti, Sez. Giursd. Napoli, 4 marzo 2019, nr. 75; idem, 7 dicembre 2023, nr. 680)*»;

- che l'accertamento dell'idoneità del militare doveva considerarsi «*il presupposto non già del provvedimento di cessazione dal servizio ma della sua collocazione in congedo nella quota di riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 29 legge nr. 599/1954…*»;

- che, nel caso di specie, nei confronti del ricorrente non era necessario «*… in vista del riconoscimento dell'invocato beneficio pensionistico alcun ulteriore accertamento sanitario delle condizioni di salute*» e, «*…diversamente da quanto prospettato dall'INPS, la successiva visita del 22 aprile 2022, cui l'interessato è stato sottoposto…, mirava esclusivamente a stabilire la categoria di congedo del militare*»;

- che la «*spettanza del richiesto trattamento pensionistico [era] confermata... dall'applicazione congiunta di altre due disposizioni del d.lgs. nr. 66/2010 e, specificamente, dell'art. 929, comma 2… e dell'art. 1841, comma 1…*»;

- che «*…nella fattispecie in rilievo l'essere idoneo alla riserva non osta* ***ex se*** *alla corresponsione di trattamento pensionistico, nemmeno di quello di inabilità*», dovendosi considerare «*… che la categoria della riserva risulta indipendente dall'idoneità o meno al servizio militare incondizionato, poiché ad essa accedono tutti militari – come l'attuale ricorrente – cessati dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile*».

A seguito di quanto disposto da questo Giudice con ordinanza dell'11/11/2024 il ricorrente e il Ministero della Difesa provvedevano a depositare documentazione.

In sede di udienza dibattimentale del 17/2/2025 il difensore di parte ricorrente si riportava al contenuto degli atti di causa e, nel contestare, in particolare, la nota dell'Aeronautica Militare depositata dal Ministero della difesa, illustrava

ulteriormente le ragioni a sostegno del ricorso ed insisteva per il suo accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, stante la sua mancata costituzione a seguito della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.

Nel merito il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Ai sensi dell'art. 905 del D.Lgs. 66/2010, nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari e, se il militare continua ad essere giudicato temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 912, alla scadenza del quale, se permane tale giudizio di non idoneità al servizio incondizionato, il militare cessa dal servizio permanente, ai sensi dell'articolo 929 dello stesso decreto legislativo.

Tale ultimo articolo dispone che il militare deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal regolamento, ed è collocato in congedo nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. Il provvedimento adottato in applicazione di tale disposizione decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo

massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).

Ai sensi dell'art. 1009 del D.Lgs. n. 66/2010, il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età ivi indicata, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

L'art. 1841 del predetto decreto, poi, statuisce che il personale militare che cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con atto del 17 marzo 2022 il Comandante del 10° Reparto Infrastrutture ha comunicato che, avendo il ricorrente maturato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, avrebbe dovuto essere emesso nei suoi confronti il provvedimento di collocamento in congedo assoluto/categoria della riserva, a far data dall'8 marzo 2022.

Con successivo atto di rettifica n. 6/2022, lo stesso Comandante, in considerazione degli esiti di idoneità del ricorrente al SMI, emersi della visita medica nel frattempo espletata, nel ridurre la durata dell'ultima aspettativa concessagli, ha disposto che l'Ufficiale rientrasse in servizio.

Tale provvedimento è stato annullato dal TAR della Campania con sentenza nr. 2316/2023, nella quale il Collegio ha specificato «*…di doversi conformare all'orientamento consolidato in base al quale il provvedimento di cessazione dal servizio del militare, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura vincolata, con effetti che si producono in modo automatico al compimento del periodo massimo di*

aspettativa, sicché l'amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute dell'interessato (Cons. Stato Sez. IV, 28/11/2012, n. 6030; 16/01/2011, n. 354; 22/10/2010, n. 7621), potendo questo costituire solo il presupposto per stabilire la collocazione in congedo nella quota di riserva o in congedo assoluto (cfr. TAR Lombardia-Milano 29/06/2015, n. 1483)».

Quanto statuito dal Tribunale amministrativo, che ha trovato esecuzione da parte della P.A. con il successivo decreto dirigenziale nr. 2349 del 16 maggio 2023, ha effetto con riferimento alle sorti del rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente, che risulta cessato dal servizio e collocato nella riserva, rimanendo impregiudicati gli effetti di carattere previdenziale di tale cessazione, rimessi alla delibazione di questo Giudice.

Orbene, incontestata nella fattispecie l'esistenza dei previsti requisiti di anzianità contributiva, dalle sopra richiamate disposizioni normative si evince che il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 1841, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010, in conseguenza della cessazione dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio, non può prescindere dall'adeguato accertamento dell'inidoneità al servizio militare, prevista dall'art. 929 dello stesso decreto legislativo quale presupposto del provvedimento di collocamento in congedo (la lett. b del primo comma del predetto articolo stabilisce che il militare cessa dal servizio quando « *non ha riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea*»).

Condivisibile giurisprudenza ha precisato, tra l'altro, che «…*i presupposti che determinano la cessazione dal rapporto di impiego militare non coincidono con quelli che la legge richiede per accedere alla pensioni di inabilità/infermità,*

anche anticipata, per la quale occorre che l'inabilità sia assoluta, e non relativa, potendo il militare, nel secondo caso, prestare comunque servizio o presso la propria amministrazione, con mansioni compatibili al suo stato di inabilità (art. 1 D.P.R. n. 738/1981 cit.) o transitare nel personale civile del Ministero della Difesa, permanendo quindi nello stato di servizio attivo, fino al raggiungimento degli ordinari requisiti per ottenere il trattamento ordinario di pensione, secondo le disposizioni vigenti alla data di cessazione dal servizio» (C.d.c., Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 222/2022; tale sentenza è stata confermata in appello dalla sentenza n. 207/2024 della C.d.c., Sez. I App.).

Nella fattispecie, invece, all'esito della visita effettuata il giorno 20 aprile 2022 dalla Commissione Medica Ospedaliera, il ricorrente veniva giudicato idoneo al SMI a far data dall'8 marzo 2022. Tale valutazione, nel merito dell'accertata idoneità, non risulta contestata nell'atto introduttivo, con il quale si è chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento di quiescenza ordinario previsto dall'art. 1841, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010, sulla base dei soli presupposti della cessazione del servizio per infermità e della sussistenza del requisito di anzianità contributiva nella stessa norma previsto.

Anche con nota prot. M_D ARM003 0057446 del 20-05-2016 dell'Aeronautica Militare, nel considerare il mutato orientamento dell'INPS che rifiutava l'attivazione delle partite pensionistiche «…*nel caso in cui il provvedimento di collocamento in congedo del militare non sia supportato anche da un provvedimento dell'Organo Medico Legale che ne attesti la permanente inidoneità al servizio militare incondizionato*…», si è ritenuto tra l'altro che:

- «c. *benché il diritto alla pensione si acquisisca con un'anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, il diritto alla percezione del trattamento*

pensionistico, in caso di collocamento in congedo non accompagnato da un provvedimento dell'Organo Medico Legale che attesti la permanente inidoneità al servizio militare, si consegue al raggiungimento dei requisiti contributivi e dei limiti di età previsti per il personale non militare»;

- che «*Da nessuna norma sembra, quindi, possibile trarre esplicitamente il convincimento per il quale dal collocamento in congedo per superamento dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio derivi, quale diretta conseguenza, il diritto alla pensione e l'effettiva percezione della stessa*».

Si ritiene, in definitiva, che, ai fini della concessione del trattamento pensionistico richiesto, la prevista inidoneità al servizio non possa ritenersi implicitamente desumibile dal mero trascorrere del termine massimo di aspettativa previsto dall'art. 912 del D.Lgs. 66/2010, ma debba risultare confermata dai competenti organi medico legali; nella fattispecie, al contrario, nella visita del 22/4/2022, è stata accertata l'idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato.

Per le suindicate ragioni il ricorso non può essere accolto.

Tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa e della peculiarità delle questioni affrontate, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 17 febbraio 2025.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali",* dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria in data 17 febbraio 2025.

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE